

Penale Sent. Sez. 3 Num. 29507 Anno 2019

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA

Relatore: ROSI ELISABETTA

Data Udiienza: 13/02/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

CARUSO ROBERTO nato a GIARRE il 01/10/1964

CLEMENTE MATTEO nato a MILANO il 12/03/1969

avverso la sentenza del 07/02/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.

udito il difensore avv. Albertina Pepe del foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. Claudia Pezzoni

Il difensore presente si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Assise d'Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 7 febbraio 2018, in parziale riforma della sentenza della Corte d'assise di Parma del 25 febbraio 2016 - in mitigazione sia della determinazione della pena base che della diminuzione della stessa in virtù delle già concesse circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza, alla luce dell'epoca remota dei fatti e del percorso successivo positivo di reinserimento sociale - ha rideterminato la pena inflitta a Caruso Roberto ed a Clemente Matteo, rispettivamente in anni quattro di reclusione ed anni tre e mesi sei di reclusione, confermando la condanna degli stessi per il delitto di cui agli artt. 110, 112 c.p. e art. 3 della L. n. 718 del 1985 - con la diminuzione speciale del comma 3 del medesimo art. 3 - così riqualficata l'originaria imputazione di cui all'art. 630 c.p., per avere sequestrato l'agente di polizia penitenziaria Gallicchio Domenico Mario, in concorso tra loro e con altri soggetti processati separatamente, essendo in numero superiore a cinque, allo scopo di conseguire, quale prezzo della liberazione del predetto, un ingiusto profitto poiché, nelle successive trattative con i dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria, ne condizionavano la liberazione alla concessione loro di alcuni benefici penitenziari, quali il permesso di effettuare alcune telefonate, che eseguivano direttamente, nonché la promessa di trasferimenti in altre case circondariali, trasferimenti dei quali avevano assicurazione, tanto che il Provveditore Regionale mostrava loro i provvedimenti già predisposti, fatti questi avvenuti in Parma, in data 15 gennaio 2000. Nella specie, il Caruso e il Clemente, unitamente a due correi, dopo essersi impossessati con violenza delle chiavi detenute dal Gallicchio (come da contestato delitto di rapina aggravata, dichiarato prescritto in primo grado) gli impedivano di reagire ed aprivano numerose celle; in particolare il Caruso, unitamente ad altro soggetto detenuto, curava le trattative con i dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, condizionando la liberazione dell'ostaggio all'accoglimento delle richieste avanzate (essi ottenevano l'autorizzazione ad eseguire telefonate durante la trattativa; la garanzia da parte dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria, compreso lo stesso Provveditore regionale, che le loro domande di trasferimento sarebbero state accolte, tanto che il provveditore fece disporre i provvedimenti, mostrati successivamente ai detenuti, ad accoglimento delle loro condizioni); ancora il Caruso e Clemente unitamente ad altri cinque detenuti, assicuravano il controllo di Galicchio durante la trattativa, recandosi reiteratamente nella cella in cui lo stesso era stato rinchiuso, minacciandolo ripetutamente, dicendogli che doveva soffrire come soffrivano loro; prospettavano di fargli del male se le loro richieste non fossero



state accolte, dicendogli che lo avrebbero portato sul tetto e gettato nel vuoto; inoltre gli facevano sottoscrivere dei fogli nei quali erano indicati i nomi di coloro che non avevano partecipato alla rivolta e dei fogli nei quali erano indicate le sedi di trasferimento da loro richieste; inoltre, per protrarre i tempi della segregazione e ritardare l'intervento degli altri agenti, sbarravano l'ingresso della Sezione con masserizie varie; peraltro il complice Ben Mlick, subito dopo l'apertura delle celle, aveva afferrato Gallicchio alla gola con la cravatta, così da rafforzare l'azione intimidatoria; gli imputati consentivano infine l'accesso alla sezione e la liberazione dell'ostaggio, solo a seguito dell'accoglimento delle loro condizioni.

2. I giudici di secondo grado, nel confermare la responsabilità degli imputati, conformemente alla ricostruzione della sommossa avvenuta il 15 gennaio del 2000 nel carcere di Parma già contenuta nella sentenza della Corte di assise di Parma, dopo l'analisi dei motivi di ricorso afferenti gli specifici ruoli degli imputati, confermavano la correttezza della qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di cui all'art. 3 della legge n. 718 del 1985 e respingevano l'eccepta violazione dell'art. 522 c.p.p., sulla base dei rilievi già operati dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 163 del 2007, che aveva escluso la maggiore gravità obiettiva di tale reato rispetto al delitto di cui all'art. 630 c.p., svolgendo ampie considerazioni sia sulla disciplina sostanziale, che sulle conseguenze applicative di tipo processuale per ciascuna delle due fattispecie ed infine escludevano la derubricazione del fatto, suggerita negli atti di appello, nella ipotesi di sequestro di persona ex art. 605 c.p.

3. Avverso tale sentenza gli imputati, per il tramite del loro difensore di fiducia, Avv. Claudia Pezzoni, hanno proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1) Inosservanza od erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, lett. c) c.p.p.- Maturazione del termine di prescrizione del reato - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 2 c.p. In via preliminare e pregiudiziale si sostiene l'illegittimità costituzionale della indicata norma disciplinante il regime di prescrizione per violazione degli artt. 3, 27 e 111 Cost.; tale questione sarebbe rilevante nell'ambito del processo, in quanto, se accolta, comporterebbe la violazione ex art. 606 lett. c) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità, per intervenuta maturazione del termine massimo di prescrizione del reato prima della sentenza di secondo grado. In particolare, con una memoria depositata ex art. 121 c.p.p. innanzi alla Corte d'assise d'appello, la difesa aveva eccepito l'intervenuta prescrizione del reato già prima della data dell'udienza,



chiedendo che fosse sollevata la questione di legittimità costituzionale, che si ripropone in questa sede, in quanto la sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta sul punto. Secondo la difesa l'art. 157 c.p. presenta profili di incostituzionalità, laddove prevede l'aumento dei termini massimi di prescrizione per il ricorrere di circostanze aggravanti ad effetto speciale, che debbono essere computate, ma non consente, al contrario, una loro riduzione nel caso di circostanze attenuanti ad effetto speciale. Tale possibilità sarebbe stata del tutto coerente con il principio del *favor rei*, in virtù del quale fu posta in essere la stessa riforma della legge Cirielli nel 2005, risultando del tutto illogico, e contrario ai principi di un moderno diritto penale, che l'ipotesi meno grave di un reato, che prevede limiti edittali differenti, resti assoggettata al computo dei termini prescrizionali riservato all'ipotesi più grave, con inevitabile violazione dei diritti di eguaglianza e di ragionevolezza, in quanto laddove il legislatore ha previsto che, a seguito dell'applicazione di una circostanza attenuante ad effetto speciale, il reato sia punito con una cornice edittale ben più lieve rispetto alla fattispecie base, tale cornice non possa essere presa in considerazione anche ai fini della prescrizione del reato, non potendo la discrezionalità legislativa essere esercitata in modo da realizzare evidenti ed ingiustificabili sperequazioni di trattamento, ancorando il computo dei termini prescrizionali della fattispecie base pur in presenza di una condotta di minore offensività.

Nel caso di specie, infatti, è stata riconosciuta, sin dal primo grado, l'attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 3, ultimo comma della legge n. 718 del 1985, il quale richiama le pene previste dall'art. 605 c.p. e tale fattispecie prevede, come massimo edittale, la pena di otto anni di reclusione, per cui il computo dovrebbe essere parametrato a tale pena, aumentata come stabilito dal comma 3 (dalla metà a due terzi). Quindi il tempo della prescrizione per la fattispecie riconosciuta in sentenza dovrebbe essere determinato considerando la pena massima edittale di anni tredici e mesi quattro di reclusione, aumentato ad anni sedici e mesi otto di reclusione ex art. 161 c.p., con conseguente prescrizione del reato in data 15 settembre 2016. Infatti nel caso di specie la disciplina applicabile deve essere quella introdotta dalla legge n. 251 del 2005, in quanto più favorevole rispetto a quella del *tempus commissi delicti*, che, considerato il massimo edittale previsto, comporterebbe l'aumento fino ad anni venti di reclusione;

2) Inosservanza od erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) c.p.p. - Nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza ex artt. 521 e 522 c.p.p. La Corte di assise d'appello ha ritenuto legittima la diversa qualificazione giuridica del fatto operata



dal giudice di prime cure, nonostante la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e, quindi, del diritto di difesa. I ricorrenti erano stati rinviati a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione), ma sono stati poi condannati per un altro e più grave reato - il sequestro di ostaggi ex art. 3 della legge 718 del 1985 - , a seguito di una riqualificazione giuridica *ex officio* ed *in pejus* dell'addebito, che non ha consentito agli imputati alcuna possibilità di difesa. Del tutto errata è la risposta sul punto data dalla Corte d'assise d'appello di Bologna, la quale, nel confermare la sentenza di prime cure in punto di qualificazione giuridica dei fatti contestati, ha ritenuto non violato il principio di difesa, né il disposto dell'art. 521 c.p.p., in quanto il fatto storico contestato nell'imputazione sarebbe lo stesso per cui vi è stata condanna ed inoltre la diversa fattispecie giuridica di reato integrata (ipotesi lieve del terzo comma) è stata ritenuta, nel concreto, più favorevole e meno grave dell'art. 630 c.p. Nel dare tale risposta i giudici della Corte bolognese non hanno tenuto conto di due aspetti fondamentali: innanzitutto la gravità maggiore o minore di un'ipotesi di reato deve essere esaminata facendo riferimento all'ipotesi base di reato (che prevede al comma 1 la pena da venticinque a trenta anni di reclusione) e non certo all'ipotesi attenuata eventualmente riconosciuta. Secondariamente, il diritto di difesa è stato di certo violato dalla riqualificazione giuridica, poiché è evidente che per dimostrare la non sussistenza del reato di cui all'art. 630 c.p. è sufficiente dare la prova della mancanza dello scopo estorsivo del sequestro, mentre ciò non è sufficiente per fondare un'assoluzione relativamente all'art. 3 L. n. 718 del 1985, reato che prevede un sequestro subordinato al fine specifico di costringere un terzo a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene. A sostegno di tale doglianza la difesa evidenzia altresì come il mutamento del titolo di reato non era in alcun modo prevedibile ed immaginabile nel corso del giudizio di primo grado, tanto che lo stesso pubblico ministero, a fronte della dimostrazione da parte della difesa dell'assenza dello scopo estorsivo del sequestro, aveva concluso chiedendo la riqualificazione dei fatti ex art. 605 c.p., fattispecie sicuramente più favorevole al reo, nonché perfettamente corrispondente alla condotta posta in essere dai ricorrenti. D'altra parte la stessa Corte d'assise di Parma aveva concluso per l'insussistenza della finalità estorsiva (cfr. pag. 20 della sentenza). Pertanto con la riqualificazione operata *ex officio* nella sentenza si è avuta una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, con conseguente effettiva incertezza sull'oggetto dell'imputazione e conseguente pregiudizio del diritto di difesa, non essendo stato garantito il contraddittorio sulla modifica del *nomen juris* (peraltro ravvisando una fattispecie di maggiore



gravità), da cui consegue nullità della sentenza, così come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e dai principi posti con la sentenza della Corte EDU *Drassich c. Italia*;

3) Inosservanza od erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) c.p.p. - Erronea qualificazione giuridica dei fatti di reato.

La qualificazione giuridica sarebbe errata: ciò che contraddistingue i reati previsti rispettivamente dall'art. 605 c.p., dall'art. 630 c.p. e dall'art. 3 legge n. 718 del 1985, è il diverso fine che si intende perseguire con il sequestro di persona. Mentre nel cd. "sequestro semplice" è sufficiente per configurare il reato la mera privazione della libertà personale della vittima, nelle altre due ipotesi si richiede la sussistenza di un fine specifico, alla realizzazione del quale il reo subordina la liberazione del sequestrato. Nell'ipotesi di cui all'art. 630 c.p. il sequestro deve essere finalizzato all'estorsione, ossia a perseguire un ingiusto profitto, tanto che tale reato è collocato nel Titolo XIII "Dei delitti contro il patrimonio". Nell'ipotesi di cui all'art. 3 legge n. 718 del 1985, invece, il sequestro è subordinato a "costringere un terzo a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene". Nel caso oggetto del presente ricorso, i ricorrenti hanno privato della libertà l'agente della polizia penitenziaria al solo fine di porre in essere la rivolta, che effettivamente si ebbe a realizzare, e le richieste, che i giudici di merito hanno configurato quale finalità del sequestro, erano in realtà i motivi per i quali fu posta in essere la rivolta: le telefonate e le richieste di trasferimento erano il fine della rivolta, non del sequestro, il quale fu posto in essere con la sola finalità di iniziare la rivolta. Corretta, dunque, sarebbe la configurazione delle condotte nella ipotesi di cui all'art. 605 c.p., come ritenuto anche dal pubblico ministero, con conseguente riconoscimento del maturare della prescrizione in epoca antecedente alla sentenza di secondo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che l'art. 3 della legge 26 novembre 1985 n. 718, che ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la cattura degli ostaggi aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979, è stato abrogato dall'art. 7 del Dlgs. 1 marzo 2018, n.21 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a orma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103). In realtà non si è trattato di una abrogazione per *abolitio criminis*, bensì di un riassetto dell'organizzazione di diverse fattispecie incriminatrici previste in leggi speciali a seguito dell'applicazione del principio, del pari affermato nel menzionato decreto legislativo, della riserva di codice. Attualmente la disposizione incriminatrice è



quindi rinvenibile, nella medesima formulazione, nell'art. 289 ter c.p., rubricato come "Sequestro di persona a scopo di coazione", introdotto dall'art. 2 (Modifiche in materia di tutela della persona), comma 1 del citato decreto legislativo, e collocato nel capo II del Titolo 1, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato.

Si tratta, quindi, di una successione di norme, di identico tenore, anche nella previsione della pena edittale, che non provoca alcuna conseguenza nell'esame delle questioni sottoposte a questa Corte.

2. Preliminarmente deve essere data risposta al **secondo motivo di ricorso**, di natura processuale, con il quale è stata eccepita la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Sez. U., n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051, più di recente, *ex multiis*, Sez. 3, n. 41478 del 04/10/2012, Stagnoli, Rv. 253871, Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli, Rv. 257015, Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569). Di fatti per "fatto nuovo" deve intendersi un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato (cfr. Sez. 6, n. 6987 del 19/10/2010, P.C. in proc. N., Rv. 249461) e le disposizioni del codice di procedura penale in materia devono essere interpretate con riferimento alla loro finalità, che è quella di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa, per cui "si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa" (vedi Sez. 6, n. 12156 del 5/3/2009, Renda, Rv. 243025).

3. Il principio è valido anche leggendo la disposizione di cui all'art. 521 c.p.p, alla luce dell'art. 111, comma 2 Cost. e dell'art. 6 conv. EDU, come interpretato dalla giurisprudenza europea, all'esito della sentenza della Corte EDU *Drassich c. Italia* del 22 febbraio 2018, ed in particolare avuto a riferimento il caso in cui il giudice di primo grado abbia provveduto - come nel caso di specie - a riqualificare i fatti

7


direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (cfr. Sez. 3, n. 2341/13 del 07/11/2012, Manara e altro, Rv. 254135). In tal caso non sussiste alcuna violazione del diritto al contraddittorio se "la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, quando l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa" (in tal senso, già Sez. 5, n. 7984/13 del 24/9/1982, Jovanovic, Rv. 254649, Sez. 5, n. 1697/2014 del 25/9/2013, Cavallari, Rv.258941 e Sez.5, n. 48677 del 6/6/2014, Napolitano, Rv.261356).

4. Nel caso di specie, come si evince dall'articolata imputazione, il fatto è rimasto immutato: ai ricorrenti è stato addebitato di avere privato della libertà l'agente di custodia durante la rivolta nel carcere di Parma, condotta finalizzata ad ottenere sia colloqui ulteriori con i familiari, sia il trasferimento di alcuni dei detenuti in strutture di maggiore gradimento, come la ricostruzione processuale - incontestata - delle richieste avanzate dai detenuti rivoltosi alla direzione del carcere dimostra. Tali condotte, inizialmente rubricate come vantaggi a rilevanza economica, sono state inquadrare in quelle previste dalla fattispecie di cui all'art. 3 legge n. 718 del 1985 (ora art. 289-ter c.p.) dalla Corte di assise di Parma, che ha anche ravvisato la diminuente speciale di cui al comma 3 del citato articolo, in considerazione del fatto che la segregazione fu protratta per un lasso di tempo limitato a poche ore e tenuto conto che il pericolo a cui fu esposto il sequestrato risultò attenuato dalle precauzioni poste in essere da altri due detenuti partecipi alla rivolta. I giudici di assise hanno ritenuto che gli scopi del sequestro di persona del Gallicchio fossero privi di ogni connotato di ingiusto profitto, e che potessero essere inquadrati nella legge che aveva ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sulla cattura di ostaggi, aperta alla firma a New York nel 1979, il cui articolo 3 prevede proprio l'applicabilità della disposizione fuori dei casi di finalità terroristica, per effetto della clausola di riserva apposta all'incipit (".....fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630 c.p").

5. Tale valutazione risulta perfettamente coerente con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.2, n.30/05 del 02/12/2004, Ciccarelli e altri, Rv. 231090, in riferimento alla presa come ostaggi degli impiegati di un ufficio postale da parte di rapinatori, per assicurarsi l'impunità a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine) che ha chiarito che il reato di sequestro di ostaggi (previsto dall'art. 3 della legge n. 718 del 1985) è configurabile anche in assenza di finalità di terrorismo.



6. Di conseguenza i giudici della Corte di assise di appello hanno escluso la violazione del disposto dell'art. 522 c.p.p. non solo in applicazione dei principi appena enunciati, ma per l'appunto ponendo in evidenza che il fatto storico contestato risulta esattamente identico a quello per il quale è stata pronunciata condanna, con l'aggiunta di un ulteriore elemento (l'ingiusto profitto), che per l'appunto è stato escluso a seguito della riqualificazione giuridica. Inoltre i giudici hanno osservato che l'art. 630 c.p., originariamente contestato, è certamente fattispecie incriminatrice più grave rispetto al menzionato art. 3 della legge 718 del 1985, come anche affermato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 163 del 2007.

7. A tale proposito è bene rammentare che in tale pronuncia il Giudice delle leggi ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 630 c.p., proposta in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, comma 1 e 27, commi 1 e 3, Cost., laddove la disposizione era stata censurata dal giudice rimettente per il difetto della previsione di una circostanza attenuante speciale per i fatti di minore gravità, a fronte di una pena edittale minima prevista di venticinque anni di reclusione, ponendo quale *tertium comparationis* proprio l'art. 3 della legge n. 718 del 1985, considerata fattispecie di maggiore gravità dal rimettente. Orbene la Corte Costituzionale ha ritenuto tale presupposto inesatto, proprio per l'ambito più ampio e generico della fattispecie menzionata ed ha comunque ritenuto inammissibile la questione anche per il carattere oscuro, ancipite ed indeterminato del *petitum* proposto con l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

8. Per completezza in merito alla fattispecie di cui all'art. 630 c.p., originariamente contestata, è bene riferire che analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata dalla successiva ordinanza della Corte Costituzionale n. 240 del 2011, ed anche in tale occasione la Consulta ebbe a ribadire la disomogeneità tra le due fattispecie ed il carattere di maggiore comprensività del sequestro di ostaggi, precisando che se da un lato tale delitto può manifestarsi in episodi di maggiore gravità, esso può anche qualificare penalmente sequestri di persona effettuati a scopo "dimostrativo" o a sostegno di rivendicazioni sociali, etiche o politiche, per cui ben si giustifica, per tale fattispecie a differenza che per l'ipotesi del sequestro di persona a scopo di estorsione, la previsione di un'attenuante ad effetto speciale, grazie alla quale la pena minima può scendere fino a soli nove mesi di reclusione. In tale occasione è stato rilevato che l'applicazione di un'attenuante ad effetto speciale all'art. 630 c.p., avrebbe comportato la possibilità di applicare a tale fattispecie una pena



minima inferiore a quella irrogabile per la tentata estorsione, con evidente distonia del sistema sanzionatorio.

9. Infine va ricordato che con la sentenza n. 68 del 2012 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p. nella parte in cui non prevede che la pena comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo il fatto risulti di lieve entità, introducendo la possibilità di applicare un'attenuante ad effetto comune, come del resto disposto per il sequestro di persona a scopo di terrorismo dall'art.311 c.p., con la possibilità di disporre una riduzione della pena inflitta nella misura non superiore ad un terzo ex art. 65, n. 3 c.p. In tale occasione la decisione è stata fondata ritenendo corretto il *tertium comparationis* proposto, ossia proprio l'art. 289 c.p. che punisce il sequestro di persona a scopo di terrorismo od eversione.

10. All'esito di questo breve *excursus* va quindi confermata la correttezza dell'inquadramento nella fattispecie di cui all'art. 3 della legge 718 del 1985 del fatto ascritto ai ricorrenti, fattispecie che, eliminata la finalità di profitto dalle condotte di privazione della libertà dell'ostaggio, delinea con esattezza i profili delle condotte (così come accertate nel corso del giudizio), essendo innegabile che la liberazione dell'agente di custodia sequestrato dai detenuti rivoltosi era stata subordinata all'accoglimento delle richieste dagli stessi avanzate all'Amministrazione penitenziaria.

11. I rilievi appena formulati consentono di fornire compiuta risposta anche al **terzo motivo di ricorso**, con il quale si lamenta l'erroneità della qualificazione giuridica operata dai giudici di prime cure e confermata dalla Corte di assise d'appello, insistendo per la qualificazione dei fatti nell'ambito degli elementi costitutivi del delitto di sequestro di persona di cui all'art. 605 c.p. Orbene risulta evidente che il delitto di sequestro di persona è un reato di evento (la privazione della libertà personale) e permanente, in quanto lo stesso permane fin tanto che il soggetto passivo del reato sia trattenuto in sequestro e non sia posto in libertà. Non risultano tipizzate e pertanto non rappresentano elementi costitutivi della fattispecie e non sono per nulla rilevanti (così Sez. 1, n. 206/18 del 19/04/2017, Remorini e altro, Rv. 272305) né il movente, né le finalità (cfr. Sez. 5, n. 34469 del 30/05/2018, Jiang e altro, Rv. 273632, sul sequestro dei lavoratori all'interno del laboratorio).

12. Anzi nell'uso comune della lingua italiana, il sequestrato diviene "ostaggio" allorchè la privazione della sua libertà personale divenga mezzo di ricatto, ovvero garanzia di incolumità od impunità. Significativa sul punto risulta la giurisprudenza di legittimità che ha, ad esempio, escluso la sussistenza del

 10

delitto di sequestro di persona ex art. 605 c.p., quando la privazione della libertà sia contenuta in un lasso breve di tempo, strettamente funzionale alla perpetrazione di altro delitto (vedi Sez.3, n. 55302 del 22/09/2016, D., Rv. 268534 in materia di violenza sessuale; Sez. 2, n. 22096 del 19/05/2015, Coppola e altri, Rv. 263788, in materia di rapina); infatti ai fini dell'integrazione del delitto di sequestro di persona è sufficiente l'impossibilità della vittima di recuperare la propria libertà di movimento anche relativa, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può anche essere breve, a condizione che sia giuridicamente apprezzabile (così Sez.5, n. 28509 del 13/04/2010, D.S., Rv. 247884).

13. Di contro, la fattispecie di cui all'art.3 della legge n. 718 del 1985 (trasfuso nel vigente art. 289 ter c.p.) deve continuare ad essere interpretata secondo le linee già tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, prescindendo anche dalla attuale collocazione sistematica all'interno del codice penale. Nella parte motiva della già menzionata sentenza della Corte di Cassazione n. 30/05 del 2 dicembre 2004, era stato sottolineato come la disposizione incriminatrice rappresenti l'adempimento in sede di ratifica degli obblighi che lo Stato italiano si è assunto con la firma della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla cattura di ostaggi, tra i quali quello di incriminazione della condotta ivi indicata, ossia la privazione della libertà personale di una persona al fine di costringere un terzo (sia esso uno Stato, una persona giuridica, od una persona fisica) a compiere un atto, o ad astenersi dal compierlo, ossia subordinando la liberazione della persona sequestrata alla condotta richiesta al terzo. I giudici di legittimità avevano quindi escluso la finalità terroristica quale elemento della fattispecie, essendo la cattura di ostaggi un comportamento criminale di ambito applicativo ampio, che solo in casi determinati può assumere finalità terroristica, conclusione del resto confermata dalla clausola di riserva apposta nell'*incipit* della disposizione, che afferma l'applicazione sussidiaria della disposizione rispetto sia all'art 289 *bis* che all'art. 630 c.p.

14. Secondo il Collegio tale principio deve essere riaffermato anche all'esito della trasposizione della fattispecie di cui all'art. 3 della legge n. 718 del 1985, nel codice penale, nonostante la scelta della collocazione sistematica della norma all'interno del Titolo I, Dei delitti contro la personalità dello Stato. Risulta infatti estranea alla fattispecie del sequestro di persona a scopo di coazione la finalità terroristica, ed anche la finalità di coazione nei confronti dello Stato rappresenta solo una delle forme di manifestazione del reato, essendo lo Stato solo uno dei possibili soggetti terzi, destinatari della richiesta (di comportamento attivo od omissivo) al cui adempimento l'autore del reato subordini la liberazione



dell'ostaggio; la pretesa criminale può infatti essere rivolta anche nei confronti di una organizzazione internazionale, ovvero una persona fisica od una collettività di persone fisiche, ovvero una persona giuridica. Risulta quindi evidente che la fattispecie di sequestro a scopo di coazione è una fattispecie speciale rispetto al sequestro di persona di cui all'art. 605 c.p., per la tipizzazione del dolo specifico con l'ampio ambito applicativo già evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale.

15. Pertanto, nel caso di specie, la qualificazione giuridica attribuita ai fatti posti in essere secondo la descrizione accurata della contestazione dai giudici di prime cure è corretta e ne consegue l'evidente infondatezza delle censure sul punto. Le sentenze di merito hanno bene evidenziato che la finalità di coazione del sequestro di persona era emersa nell'immediatezza del sequestro dell'agente di custodia, che aveva costituito il mezzo mediante il quale i detenuti avevano dato vita alla rivolta, non solo per appropriarsi delle chiavi delle celle per liberare altri detenuti aderenti al piano criminoso, ma utilizzando la prospettiva di liberazione dell'ostaggio quale ricatto per realizzare gli scopi della rivolta, ossia ottenere dalla direzione del carcere i vantaggi già menzionati. Non è pertanto assolutamente ipotizzabile una qualificazione del fatto quale sequestro di persona ex art. 605 c.p., proprio per la presenza del dolo specifico di coazione, ben evidenziato dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito all'esito del giudizio e non posta in discussione, nella sostanza, dai ricorrenti.

16. Venendo infine all'eccezione di prescrizione dedotta con il **primo motivo di ricorso**, anche tale censura risulta infondata. Innanzitutto va verificato il regime di prescrizione applicabile al caso di specie, considerato che i fatti si sono verificati nel carcere di Parma il 15 gennaio del 2000 e che, come è noto, l'art. 10 della legge 5/12/2005, n. 251 stabilisce che si applicano le disposizioni vigenti per il computo della prescrizione anche ai fatti antecedenti, se più favorevoli, salvo il caso in cui il processo fosse stato pendente in grado di appello alla data dell'entrata in vigore della legge stessa, circostanza che non ricorre nel caso di specie. In base alla disciplina vigente al momento del fatto, il delitto di cui all'art. 3, comma 1, legge n. 718 del 1985, che prevede la pena edittale della reclusione da venticinque a trenta anni, si prescrive nel termine di trenta anni, (ex art. 157 e 160, comma 3 c.p. previgenti); va inoltre considerato che seppure la disposizione di cui al comma 3 (che prevede per nel caso il fatto sia di lieve entità le pene previste dall'art. 605 c.p. aumentate dalla metà a due terzi, ossia una sanzione detentiva massima di tredici anni e quattro mesi) non costituisce un reato autonomo, ma una circostanza attenuante, in base al previgente art. 157, comma 2 c.p. nella determinazione del tempo necessario a prescrivere si



deve tenere conto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze, che nel caso di specie ha visto il riconoscimento del fatto di lieve entità, quale circostanza attenuante ad effetto speciale (oltre che delle circostanze attenuanti generiche) in regime di prevalenza, per cui il termine lungo, con il calcolo previgente, è di ventidue anni e mesi sei (quindici anni, aumentati della metà).

17. In base alla vigente disciplina della prescrizione di cui agli artt. 157 e seguenti, come modificati dalla legge n. 251 del 2005, il reato previsto dall'art. 3, comma 1 della legge si prescrive in trenta anni (e per il termine lungo va aggiunto l'aumento di un quarto) e nessuna rilevanza possono avere le circostanze attenuanti generiche ad effetto speciale, poiché le stesse non possono essere computate, secondo l'interpretazione consolidata di questa Corte di cassazione. Pertanto si deve concludere per l'applicabilità del più favorevole regime pre-vigente, in base al computo del quale, comunque, l'eccezione dell'avvenuto decorso dei termini di prescrizione deve essere rigettata, in quanto il termine di prescrizione per il reato ascritto decorrerebbe il 15 luglio 2022.

18. Né è percorribile la suggerita strada della formulazione di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 c.p., in merito al computo delle circostanze attenuanti ad effetto speciale stabilito dalla vigente disciplina della prescrizione, che, se accolta, potrebbe, secondo le intenzioni della difesa, rimettere in gioco la possibilità di utilizzare un calcolo ben più favorevole in riferimento al riconoscimento del fatto lieve di cui al comma 3 dell'art. 3, applicando quindi la vigente disciplina della prescrizione del reato, così opportunamente "corretta".

19. Infatti la Corte costituzionale, con la sentenza n. 324 del 2008, ha dichiarato non fondata proprio una questione di costituzionalità sollevata in merito all'art. 157, comma secondo, c.p., laddove non prevede che per determinare il tempo a prescrivere si debba tenere conto anche delle circostanze attenuanti ad effetto speciale. Secondo la Consulta tale scelta rientra nella discrezionalità legislativa e non risulta irragionevole, in quanto il legislatore ha posto in diretta correlazione la rinuncia a perseguire i fatti criminosi con la gravità del reato, valutata in coincidenza con la sua "massima ipotizzabile esplicazione sanzionatoria prevista per la fattispecie base" e con il "massimo aumento di pena previsto per quelle circostanze aggravanti - quelle ad effetto speciale e quelle che comportano un mutamento qualitativo della pena - che, cogliendo elementi del fatto connotati da una maggiore idoneità ad incidere sull'ordinaria fisionomia dell'illecito, comportano un'eccezionale variazione de trattamento sanzionatorio". Il Giudice delle leggi ha ritenuto ragionevole evitare che il termine di prescrizione potesse dipendere da una valutazione giudiziale ad alto tasso di discrezionalità quale quella che presiede al bilanciamento tra circostanze eterogenee.



20. Il principio della irrilevanza della circostanza attenuante ad effetto speciale ai fini del computo della prescrizione costituisce diritto vivente, né questo Collegio rinviene nelle argomentazioni sviluppate nel motivo di ricorso nuovi e diversi elementi che possano essere utilizzati per riproporre una questione di legittimità costituzionale della disposizione, risultando evidente che, in assenza di novità legislative in materia di prescrizione successive alla decisione del 2008 che possano fungere da *tertium comparationis*, la pronuncia che si suggerisce di sollecitare alla Corte costituzionale afferisce più propriamente all'ambito della discrezionalità del legislatore, dal che deriva la manifesta infondatezza della questione come proposta.

21. I ricorsi devono pertanto essere rigettati e a ciò consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

PQM

rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019

 Il consigliere estensore

Il Presidente